



10 Gennaio 2022

Alla luce della nuova normativa introdotta con il D.L. 1 / 2022 l'Istituzione Scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti **solo nello specifico caso che si verificano due casi di positività nella stessa classe dopo la ripresa dell'attività scolastica.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 1 / 2022 ed in virtù delle conseguenti indicazioni del Ministero dell'Istruzione di cui alla nota dell'8 gennaio 2022 infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*.

Solo in tal caso saranno attivate le procedure consentite a norma di legge per la rilevazione dello stato vaccinale degli alunni coinvolti.

Con la nota del 10 gennaio il ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni sulle verifiche da effettuare nelle classi delle scuole medie e superiori in cui vi siano due casi di positività, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 indicando i relativi allegati privacy (informativa “Sub B “ed autorizzazione incarico “sub A “)

Più precisamente, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

- *attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;*
- *misura sanitaria: Auto-sorveglianza.*

Inoltre i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Per consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare **una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe**, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero *“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.

Vista la concitazione del momento e l'assoluta incertezza dovuta a repentini cambi di orientamento, si consiglia di attenersi pedissequamente alle indicazioni fornite nei canali istituzionali ufficiali del Miur e del Garante della Privacy.

Si allegano:

- nota Miur del 10.1.2022
- doc. A
- doc. B